# INDICE


*pag.*

*Prologo* XIII

*Mappa del libro* XIX

*Indice delle riviste e delle enciclopedie citate in forma abbreviata* XXXIII

CAPITOLO PRIMO

IL DOCUMENTO NORMATIVO: CARATTERISTICHE, PROBLEMI E METODOLOGIE DI SIGNIFICAZIONE

§ 1.1. *Occasio operis*, circoscrizione dell'oggetto dell'indagine e stipulazioni terminologiche preliminari 5
§ 1.2. Ragionamenti introduttivi: 20
a) norme (giuridiche) positive sull'interpretazione costituzionale? 20
b) una (ulteriore) parentesi stipulativa 55
§ 1.3. (*segue*) Disposizione e norma 91
§ 1.4. Prime indicazioni metodologiche per la significazione dei testi normativi 129
§ 1.5. Modelli epistemologici alternativi. Critica: 137
a) questioni epistemologiche generali 137
b) ancóra sulla presunta inefficacia delle norme sull'interpretazione 172
§ 1.6. La disciplina giuridica positiva sull'interpretazione 178
§ 1.7. Alcuni problemi "comuni" d'interpretazione giuridica 192
§ 1.8. (*segue*) Ambiguità dei testi giuridici. Analisi e critica 194
§ 1.9. (*segue*) Ulteriori fonti d'ambiguità?: 205
a) il contesto 206
b) le tesi dogmatiche 212
c) la pluralità di tecniche e di metodi interpretativi 214
§ 1.10. Il linguaggio (giuridico) normativo: Odissea nello spazio o apocalisse sulla Terra? 254

*pag.*

CAPITOLO SECONDO
## SOGGETTI E INTERPRETAZIONI


§ 2.1. Il soggetto interpretante tra "costruzione" e "ricostruzione" del significato 263
§ 2.2. 'Interpretazione' e 'interpretazione del diritto' secondo la c.d. prospettiva ermeneutica 280
§ 2.3. *The Concept(s) of Law* nell'ermeneutica giuridica 305
§ 2.3.1. Il diritto fra autorità e produzione spontanea 315
§ 2.3.2. Il diritto come pratica sociale 337
§ 2.3.3. Ulteriori *béquilles* del modello ermeneutico del diritto: 370
a) il punto di vista pratico 370
b) l'insieme di ragioni per l'azione 374
c) ruolo del giudice 377
d) il primato del comprendere 380
e) il senso della pratica sociale giuridica 382
§ 2.3.4. Conseguenze teoriche e pratiche della stipulazione sul (concetto di) 'diritto' in termini di pratica sociale 387
§ 2.3.5. Conclusioni "giuristiche" interlocutorie 394
§ 2.4. Ermeneutica filosofica "generale" ed ermeneutica giuridica 401
§ 2.4.1. Ermeneutica filosofica 401
§ 2.4.2. Ermeneutica giuridica 425
§ 2.5. Spunti critici su alcuni *Schwachpunkte* del modello ermeneutico di interpretazione giuridica 445
§ 2.6. «Il velame del futuro/alle streghe squarcerò»? (valutazioni d'insieme sulla cosmogonia ermeneutica) 470


CAPITOLO TERZO
## L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE


§ 3.1. Scienza costituzionale e (neo)costituzionalismo: *«passages»* d'una concezione 481
§ 3.1.1. Lineamenti per un'ipotesi di lavoro 481
§ 3.1.2. *Prolegomena* ad una Alternativa 487
§ 3.1.3. Dal Regno dell'omogeneità alla Repubblica dei pluralismi 493
§ 3.1.4. Nuovi cromosomi per una Costituzione a più dimensioni? 499
§ 3.1.5. *Jihād* antiformalista e *Nouvelle Renaissance* 505
§ 3.1.6. *Begriffsjurisprudenz vs. Möglichkeitsdenken* 516
§ 3.1.7. *In principio erat Principium* 521
§ 3.1.8. Signoria dei valori: un tributo alla post-modernità? 527
§ 3.1.9. Stringiamci a Co(o)rte…(Italia chiamò?) 539
§ 3.1.10. Verso l'*explicit* 546

*pag.*

§ 3.2. Le prospettive nella qualificazione della scienza giuridica: *todo depende*? 550
§ 3.2.1. Note introduttive. Dalle 'prospettive' alle 'teorie' 550
§ 3.2.2. Teorie giuridiche d'*antan*: *bellum omnium contra* Kelsen 557
§ 3.2.3. Il concetto di *Kultur*: L'oro del Reno? 564
§ 3.2.4. *Integrationslehre als Kulturwissenschaft*? 576
§ 3.2.5. *Hegelssymphonie* 588
§ 3.2.6. Araldica del neocostituzionalismo 601
§ 3.2.7. Teorie giuridiche e metascienza 609
§ 3.3. Le interpretazioni del Pluralismo 625
§ 3.3.1. Il 'pluralismo' dalla parola alle cose: partitura per un'indagine 625
§ 3.3.2. Genealogia di un concetto: il pluralismo politico 635
§ 3.3.2.1. Il pluralismo cattolico 645
§ 3.3.2.2. Il pluralismo socialista 663
§ 3.3.2.3. Il pluralismo liberal-democratico 691
§ 3.3.2.4. Il ("fantastico"?) pluralismo costituzionale 706
§ 3.3.3. La pluralità dei pluralismi: una pandemia multilivello? 733
§ 3.3.3.1. *Vademecum* metodologico preliminare 733
§ 3.3.3.2. Il pluralismo "ideologico" fra (giudizî di) fatto e (descrizione di) valori 745
§ 3.3.3.3. *Political pluralism(s) reloaded* 749
§ 3.3.3.4. Multiculturalismo e (critica della) ideologia 752
§ 3.3.3.5. Le (polimorfe) prospettive del *legal pluralism* 757
§ 3.3.3.6. Assaggî di (meta)etica pluralista 791
§ 3.4. I percorsi del Pluralismo ("dinamica" pluralistica) 799
§ 3.4.1. *The Hegelism Strikes Back* 799
§ 3.4.2. Fatti (e misfatti) delle (e nelle) società contemporanee (spartito e rinvio) 803
§ 3.4.3. (Fra)intendimenti "pluralistici" sulla democrazia 807
§ 3.4.3.1. La democrazia pluralista "classica" fra sintesi e antitesi categoriale 807
§ 3.4.3.2. La "nuova" democrazia pluralista: l'insostenibile leggerezza di una piattaforma inferenziale 827
§ 3.4.4. Democrazia pluralista e Stato costituzionale: considerazioni su una filiazione (in)naturale 831
§ 3.4.4.1. Verifica concettuale di un'ipotesi (di fecondazione in vitro?) 833
§ 3.4.4.2. Verifica storica di un assioma: dal "filo storico" all'*Histoire-Bataille* 887
§ 3.4.4.3. Ipotesi conclusive 911
§ 3.4.5. Il "presupposto integrativo": anatomia di un delitto (giuridico?) 916
§ 3.4.6. Il "pluralismo dei valori" dalla riflessione metaetica ai bilanciamenti delle *Richter-Divisionen* 995
§ 3.4.7. I "fatti" del pluralismo: ieri, oggi (e domani?) 1045
§ 3.5. La " parabola del pluralismo": considerazioni conclusive 1152

*pag.*

CAPITOLO QUARTO
*TAKING THE CONSTITUTION SERIOUSLY*

§ 4.1. Sulle orme di Sherlock Holmes 1171
§ 4.2. *Back to the Future*: ancóra su 'giurista', 'Costituzione' e 'interpretazione' 1174
§ 4.3. Il Corte-circuito dell'interpretazione costituzionale 1200
§ 4.4. Il reame (dis)incantato dei princìpi costituzionali 1215
§ 4.5. La Costituzione ragionevole: l'atelier del manierista anamorfico? 1232
§ 4.6. Commiato 1242

*Indice degli Autori* 1249

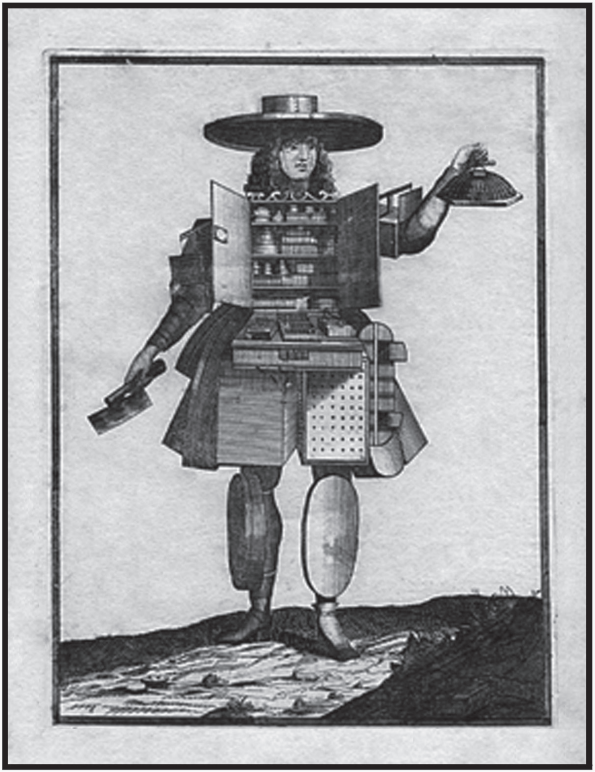

*La Disposition de la Misericorde*

*Le sac interpretatif*

*La perspective juridique*

*El sueño de la razón*

# MAPPA DEL LIBRO

Dopo aver esordito (**§ 1.1.**) accennando alle ragioni "fondative" che hanno spinto – in un panorama complessivamente già fin troppo saturo di contributi sul tema – ad intraprendere un'opera sull'interpretazione costituzionale, e avendo sùbito d'appresso offerto alcune coordinate essenziali sul tipo di "taglio" metodologico (per)seguito nel prosieguo del volume – con la connessa precisazione dell'uso adottato per alcuni vocaboli ivi assai ricorrenti –, viene formulata l'ipotesi di lavoro, che accompagnerà poi il lettore nell'intero studio, secondo cui l'interpretazione giuridica costituirebbe un'attività nient'affatto limitata agli interpreti "qualificati" (tipicamente *giuristi* e *giudici*), bensì effettuabile ed effettuata da *tutti i consociati*, ed inoltre (non intrinsecamente *libera*, bensì) *sottoposta a regole* (indisponibili per i singoli interpreti), idonee a tracciare una "ragionevole" distinzione tra le interpretazioni *corrette* e quelle *scorrette*.

La prima categoria di regole utili allo scopo testé enunciato viene individuata (**§ 1.2. a**) nelle *norme giuridiche* positive (direttamente) *sull'interpretazione* e/o (indirettamente) *rilevanti per l'interpretazione*, ed in questa chiave si vengono così ad esaminare soprattutto le previsioni dell'art. 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile, analizzando criticamente le ragioni sovente addotte per negare la loro applicabilità alla significazione del testo costituzionale. Valutatele di per sé inconsistenti, per lo meno con riferimento all'*attuale* contenuto dell'art. 12 delle Preleggi, onde inquadrare la portata dell'obiezione dell'inefficacia *radicale* di *tutte* le norme sull'interpretazione – che sarebbero *strutturalmente vane* in quanto incapaci di regolare la loro propria interpretazione – s'è allora portati a ritornare (**§ 1.2. b**) su alcuni profili di matrice stipulativa. In questo senso s'è pertanto provato a distinguere utilmente i piani (spesso confusi) dell'*interpretazione* d'un documento normativo – vale a dire l'individuazione del suo significato, indipendentemente dal fatto che essa risulti a volte aproblematica (per cui s'avrebbe semplice *comprensione*) – da quello del suo *uso* (*applicativo*, *argomentativo* o *integrativo*) per la *decisione* di casi (reali o ipotetici), ed in particolare per la decisione raggiunta in àmbito specificamente *giudiziale*, evidenziando come i problemi contingentemente incontrati nel raggiungere quest'ultima (decisione giudiziale) *non necessariamente* si configurano come problemi *interpretativi* in senso proprio.

In coerenza con tale premessa l'attenzione viene poi focalizzata (**§ 1.3.**) sulla divaricazione concettuale – e sulle relative premesse definitorie – attestatasi fra i giuristi tra il concetto di 'disposizione', intesa come l'*elemento linguistico* del documento

legislativo, e quello di 'norma', inteso come il *contenuto di senso* della disposizione. Ferma restando l'utilità di distinguere il piano dei *segni* da quello dei loro *significati*, si pone l'accento sul fatto che dai casi di *contingente* mancanza di corrispondenza biunivoca fra gli uni e gli altri riscontrabile anche in àmbito giuridico – tipico esempio: la disposizione in grado d'esprimere *contemporaneamente* (non una soltanto, bensì) *più* norme fra loro *incompatibili* – sia fallace inferire la *strutturale* polisemia d'*ogni* documento normativo (in ogni sua istanza interpretativa). Si viene ad osservare, infatti, come quest'ultima (polisemia strutturale) sembrerebbe poter essere sostenuta soltanto abbracciando un paradigma epistemologico (radicalmente) scettico che neghi cittadinanza, per la (corretta) procedura di significazione dei documenti normativi, alle regole linguistiche convenzionali ordinariamente invalse nella relativa comunità di parlanti. Nel contempo, tuttavia, si fa notare come la negazione di dette regole – derivante dall'osservazione del comportamento d'un ristretto novero di interpreti(/applicatori) "qualificati" – parrebbe impedire di ricondurre la norma alla disposizione come *suo autonomo* contenuto di senso, implicando un insostenibile soggettivizzazione del significato.

Segnatamente all'opposto, si viene ad argomentare (**§ 1.4.**) come le stesse caratteristiche delle disposizioni quali forme di comunicazione fra l'emittente (il legislatore) e i suoi destinatarî suggerirebbero di prendere sul serio i vincoli cui l'interprete comunemente soggiace (e che rendono fruttuosa e possibile la comunicazione attraverso il linguaggio) anche per gli enunciati normativi, la cui (corretta) significazione parrebbe peraltro necessariamente presupporre – in virtù della *funzione prescrittiva* da essi (enunciati normativi) rivestita – regole convenzionali diverse e *più rigorose* nel loro tendere alla *monosemia* rispetto a quelle invalse per i messaggî linguistici ordinarî. Tale impianto epistemologico, dal canto suo, parrebbe efficacemente resistere (**§ 1.5. a**) sia alle critiche di matrice "psicologistica", tali per cui il significato sarebbe solo una *proiezione mentale* del singolo interprete, sia all'obiezione secondo cui la funzione precettiva di un enunciato (il c.d. neustico) finirebbe per legittimarne *sempre* – complici "assunzioni culturali" diffuse all'interno della sola comunità dei giuristi – un'interpretazione antiletterale affidata a scelte metodologiche del singolo interprete (qualificato).

Alla luce di ciò si può infine riprendere (**§ 1.5.b**) il discorso relativo alle norme giuridiche sull'interpretazione e alla loro (presunta) inefficacia "ontologica", osservando come il fatto di dover essere a loro volta interpretate – stante la presenza di regole linguistiche convenzionali per il relativo procedimento di significazione – non parrebbe affatto implicare una loro strutturale inconoscibilità e/o asignificatività. Esse piuttosto (**§ 1.6.**) aggiungeranno precetti metodologici strettamente giuridici a quelli linguistici ordinarî, costituendo il "codice di decrittazione" del proprio messaggio fornito direttamente dall'emittente (il Legislatore) ai suoi destinatarî: con specifico riferimento all'art. 12 delle Preleggi, invero, le norme sull'interpretazione *ivi* contenute parrebbero semplicemente *ribadire* le regole ordinarie della comunicazione prescrittiva imponendo di procedere alla significazione complessiva di tutte le disposizioni contenute nel medesimo messaggio prescrittivo e di considerare l'insieme delle informazioni certamente possedute (o con certezza *non* possedute) dal

reale emittente (il Legislatore) al momento della pubblicazione del documento normativo.

Valutando pertanto (**§ 1.7.**) come, in virtù di questo complesso di regole che presiedono all'attività di significazione dei documenti normativi, non *tutti* i problemi dell'interpretazione linguistica *ordinaria* parrebbero automaticamente proprî anche di quella *giuridica*, si passano così ad esaminare più nel dettaglio i primi, badando anzitutto a distinguere (**§ 1.8.**) le specifiche problematiche dell'*ambiguità* – che sola sembrerebbe poter condurre alla *polisemia* della disposizione normativa – da quelle dell'*oscurità* (e/o della *difficoltà* nel reperire il materiale rilevante), dell'*indeterminatezza* e della *vaghezza* (fonti di contingenti complicazioni di carattere non tanto interpretativo, quanto *applicativo*). In tal senso, dopo aver puntualizzato che l'ambiguità delle disposizioni normative, per essere rilevante ai fini del discorso, sembrerebbe doversi valutare non tanto "in generale", quanto *nella concreta istanza d'enunciazione* di queste ultime, si distingue fra ambiguità *semantica* e ambiguità *sintattica*, osservando come entrambe parrebbero caratteristiche *contingenti* del documento normativo, dipendendo soltanto da particolari scelte dell'emittente.

Da ultimo, si esaminano criticamente quelle che più frequentemente sembrerebbero addotte come genuine "fonti d'ambiguità" degli enunciati normativi (**§ 1.9.**), argomentando come esse parrebbero piuttosto fonte *d'equivoci* nella significazione dei documenti legislativi. In questa chiave sembrerebbe da intendersi il riferimento al *contesto* (**§ 1.9. a**) – inteso sia nel senso di contesto *applicativo*, sia nel senso di contesto *documentale* ed *ordinamentale* –, al più inidoneo a disambiguare ciò che già fosse ambiguo (e/o a segnalare problemi d'indeterminatezza già esistenti), sia quello alle *tesi dogmatiche* (**§ 1.9. b**) sviluppate dai giuristi, e che talora *fuorviano* questi ultimi nell'attribuzione di significato agli enunciati legislativi inserendovi surrettiziamente elementi estranei, sia infine quello alla *pluralità di metodi interpretativi* (**§ 1.9. c**), soprattutto nella misura in cui questi ultimi vengano intesi non come uno strumento per l'*accertamento* del significato (preesistente) della disposizione normativa, bensì come una vera e propria tecnica per *produrlo*.

Esaurite così le riflessioni specificamente dedicate al documento normativo quale "oggetto" dell'attività interpretativa, l'attenzione viene rivolta (**§ 2.1.**) al suo versante "soggettivo", giacché proprio in relazione a quest'ultimo sembrerebbe da più parti predicarsi, soprattutto dalle correnti riconducibili alla c.d. *ermeneutica giuridica*, che la struttura "ontologica" del comprendere giuridico presupporrebbe sempre come necessario un apporto costruttivo (variamente discrezionale) del singolo interprete (anche qui "qualificato") alla determinazione del contenuto della norma giuridica di volta in volta idonea a disciplinare la singola situazione.

Approfondendo l'analisi degli elementi costitutivi del modello dell'ermeneutica giuridica (**§ 2.2.**) – la quale, riprendendo degli archetipi proprî dell'ermeneutica *filosofica*, esplicitamente professa di postergare il dato *metodologico* (del corretto interpretare) a quello *ontologico* (delle condizioni esistenziali d'ogni comprendere) –, s'evidenzia come il particolare concetto d'interpretazione giuridica accolto sia esclu-

sivamente quello (già criticato) d'interpretazione *giudiziale* a scopo applicativo. Si segnala inoltre come, secondo la prospettiva in esame, l'*interesse vitale* che spingerebbe il giudice a interpretare i documenti normativi sarebbe quello della *ragionevole* soluzione della controversia: questo impedirebbe il funzionamento del modello sillogistico rendendo sempre potenzialmente mutevole (stante il suo necessario "adeguamento" al caso concreto da decidere) la (ri)costruzione della premessa (maggiore) normativa.

Proprio le difficoltà apparentemente insormontabili incontrate nel tentativo di dimostrare come la *ragionevolezza* possa essere ritenuta una caratteristica *intrinseca* al diritto (dei giuristi), inducono ad un *incursus* (**§ 2.3.**) sulla *concezione del diritto* presupposta in seno all'ermeneutica giuridica, la quale sembrerebbe rigettare i tratti (1) dell'*autoqualificazione* attraverso *test formali di riconoscimento* e (2) della *sanzione* come elementi differenziali del diritto rispetto agli altri sistemi normativi. In quest'ottica si nota come l'ermeneutica giuridica, onde poter strutturalmente qualificare il diritto come un insieme di "ragioni (*positive*) per l'azione" – e dunque come guida *ragionevole* per la condotta umana –, implichi necessariamente il superamento della concezione *volontaristica* propria (fra gli altri, anche) del positivismo giuridico e con essa il corollario secondo cui il diritto potrebbe avere *qualsiasi contenuto materiale*.

Per testare la consistenza di tale modello proteso alla contestazione d'una pretesa d'esclusività del diritto autoritativo s'esamina dapprima sinteticamente l'approccio al diritto nella "teoria dei formanti" (**§ 2.3.1.**), volta a riformulare radicalmente l'attuale sistema delle fonti riconoscendo ampî spazî alla consuetudine (anche e soprattutto *extra ordinem*) quale collettore "comunitario" di variegati "impulsi giuridici" extralegislativi assistiti da *opinio necessitatis*. A tal proposito s'osserva tuttavia come l'astratta possibilità di concepire livelli di dover-essere giuridici *ulteriori* rispetto a quello *autoritativo* statale non implica affatto (né riesce a spiegare) la loro fusione concettuale in un'entità *indifferentemente* applicabile nei tribunali, ponendo semmai al giurista soltanto l'onere di precisare *a quale diritto* (a quale livello di dover-essere giuridico) egli rivolga la propria analisi.

Escluso dunque di poter efficacemente puntare ad un superamento della concezione volontaristica del diritto dei giuristi concependolo ancora essenzialmente come un *insieme di regole* ma rivisitando le sue fonti di produzione, si passa a considerare criticamente (**§ 2.3.2.**) un itinerario alternativo in cui il diritto vorrebbe essere inteso piuttosto come *prassi sociale* di carattere specificamente *interpretativo*, tale per cui ad essere *positivo* non sarebbe (da considerare) il diritto quale *precostituito* insieme di norme (tendenzialmente *generali* e *astratte*) autoritativamente "posto" da un soggetto (il legislatore), bensì (soltanto) l'*evolversi* di quell'insieme delle norme (*particolari* e *concrete*) di volta in volta *giudizialmente* desunte dai documenti normativi per disciplinare ragionevolmente specifiche controversie.

Di tale concezione si sottolineano tuttavia la *controintuitività* e la sostanziale *autoreferenzialità* – palesandosi essa piuttosto come un tentativo di razionalizzazione *a*

*posteriori* per chi voglia *affermare* (e non semplicemente *riconoscere*) la necessaria ragionevolezza del diritto –, preludio ad ulteriori "torsioni" che s'incontrano quando s'esaminano altri postulati del modello in parola, a partire dal *punto di vista pratico* (**§ 2.3.3. a**) ovvero quello del consociato che ricorre al diritto, il quale in àmbito pubblico verrebbe sempre a rappresentare quest'ultimo (seppur pretestuosamente) come insieme di *buone* (*i.e.*, *ragionevoli*) ragioni per l'azione (**§ 2.3.3. b**), sebbene poi a ben vedere si nota come la "ragionevolezza" parrebbe ordinariamente perseguita dal cittadino anche *oltre* e talora addirittura *contro* il diritto; né le cose parrebbero migliorare quando s'osserva (**§ 2.3.3. c**) come alla visione "collettiva" (di "gioco" aperto a più partecipanti) del punto di vista pratico si sovrapponga un'idea di diritto come prassi schiettamente *giurisprudenziale*. Completano il quadro una particolare – ma, anche qui, piuttosto autoreferenziale – idea circa un presunto *primato del comprendere* sull'*intendere* (**§ 2.3.3. d**) con riferimento alle pratiche collettive, ovvero della ricerca del loro "senso", che nel caso della pratica sociale giuridica si vorrebbe (**§ 2.3.3. e**) *paradigmaticamente* (anche se non per forza *mediamente*) riconoscere nella *giustizia*.

Preso atto della mancata *dimostrazione* stringente d'una reale *necessità* del trasbordo sulla "chiatta ermeneutica" per l'inoppugnabilità delle argomentazioni addotte, s'osserva allora (**§ 2.3.4.**) come il modello giuspositivistico parrebbe ancora consentire una maggiore aderenza alle indicazioni che sull'interpretazione giuridica (e sull'applicazione del diritto da parte del giudice) provengono direttamente dall'attuale diritto positivo, laddove l'ermeneutica giuridica parrebbe addirittura *ostacolare* il pieno rispetto di tali precetti, nel suo avallare uno strutturale "concorso creativo" di giudici e giuristi alla formulazione della regola giuridica del caso. Un concorso, si segnala (**§ 2.3.5.**), eventualmente indispensabile solo in una dimensione *morale* e che, con riferimento al giudice parrebbe escluso dall'art. 101 Cost., mentre per il giurista parrebbe implicare una sostanziale rinuncia alla propria autonomia disciplinare.

Sul presupposto (**§ 2.4.**) che questa labile stabilità degli assunti proposti in seno all'ermeneutica *giuridica* possa radicarsi anche in una carente comprensione dei presupposti (pur spesso invocati a supporto) dell'ermeneutica *filosofica* e/o in una loro disinvolta importazione in àmbito giuridico, e nel contempo per valutare l'effettiva spendibilità d'una serie di ricorrenti "luoghi comuni" di certo odierno pensiero giuridico riconducibili all'impostazione filosofica ermeneutica (soprattutto gadameriana), si ripercorrono alcuni fondamentali elementi di quest'ultima (**§ 2.4.1.**) – dalla *comprensione* come "modalità esistenziale" allo *statuto della verità*, dai varî *circoli ermeneutici* alla *precomprensione*, dal (presunto) *antimetodologismo* al recupero dei *pregiudizî* (veri) e della *tradizione*, dalla *Anwendung* al ruolo della *domanda* – onde mostrare come da essi *non* parrebbero *affatto* discendere *necessariamente* le conseguenze che parrebbero esserne tratte dall'ermeneutica giuridica. Si nota così (**§ 2.4.2.**) come sarebbe piuttosto un tratto caratteristico *soltanto di quest'ultima*, nel suo sostituire stipulativamente la domanda di *verità* con la pretesa di *giustizia* quale movente del ricorso al testo normativo, a generare le conseguenze più radicalmente antimetodologiche per il procedimento di (corretta) significazione dei documenti normativi, (conseguenze) che pure tentano di essere poi "spiegate" attraverso l'*autonoma* (e *generale*) crisi del modello sillogistico.

In conclusione, s'osserva infine (**§ 2.5.**) come anche l'appello ai princìpi/valori di giustizia materiale in ipotesi contenuti nelle odierne carte costituzionali – sovente addotto come causa che *imporrebbe* (meta-)positivamente l'adesione ad un paradigma interpretativo ermeneutico spostato sulla retorica e sulla topica – parrebbe piuttosto *presupporre* (e non già poter *fondare*) un modello ermeneutico di approccio al documento normativo, presentandosi pertanto come un esempio di *circolo vizioso*.

Acquisite queste risultanze dalle riflessioni svolte sull'interpretazione giuridica "comune", l'analisi si sposta (**§ 3.1.1.**) sul versante specificamente *costituzionale*, dove tradizionalmente s'affacciano *ulteriori* e più *specifiche* problematiche (sovente intrecciate a quelle generali). Proseguendo su questa traccia (**§ 3.1.2.**) la principale peculiarità metodologica dell'interpretazione costituzionale vorrebbe essere la sua inevitabile esposizione alla pluralità ed alla diacronica mutevolezza delle "concezioni" della Costituzione, originate da altrettante "prospettive culturali" che – per il tramite degli interpreti – riuscirebbero a gettare un "ponte" fra diritto e società. Quella attuale, secondo l'impostazione in parola (**§ 3.1.3.**), si vorrebbe immancabilmente "pluralista", ciò che avrebbe implicato, insieme alla crisi della sovranità dello Stato, anche il declino della teoria giuspositivista, imponendo piuttosto (**§ 3.1.4.**) una concezione costituzionale più ampia di quella assiologicamente adiafora d'insieme (meramente normativo) di "regole del gioco": da ripensare sarebbe pertanto (**§ 3.1.5.**) la tradizionale idea di assolutezza del potere costituente, che nelle attuali costituzioni delle società pluraliste nascerebbe "materialmente" vincolato al rispetto della dignità e dei diritti umani, "precipitati" nel testo nelle vesti di princìpi (supremi) ed insuscettibili d'una *comprensione* soltanto normativa. Il risvolto metodologico di questa situazione sarebbe da individuare (**§ 3.1.6.**) nel "pensiero delle possibilità" (quale alternativa "aperta" rispetto ad ogni sistema autoreferenziale), unico a consentire un'efficace trattamento dei *princìpi* costituzionali (**§ 3.1.7.**) quali entità ontologicamente contrapposte alle *regole* sia per la modalità applicativa (bilanciamento vs. sussunzione), sia per la determinatezza/tassatività della fattispecie, sia per il loro diretto contatto con quei *valori* sociali (etici) che per il tramite delle formulazioni costituzionali si sarebbero ormai imposti – con la relativa logica conciliante – come gli unici veri "sovrani" della contemporaneità (**§ 3.1.8.**), anche grazie alla conseguente espansione del ruolo della giustizia costituzionale nelle vesti di loro "levatrice" privilegiata (**§ 3.1.9.**).

Dopo aver indicato (**§ 3.1.10.**), a titolo d'ipotesi di lavoro, in un certo antirazionalismo (con la connessa scarsa simpateticità nei confronti d'approccî logici e possibilmente avalutativi) e nell'enfasi posta sul concetto di 'prospettiva' quale indice della prevalenza della *concezione* sul proprio *oggetto*, si passa così (**§ 3.2.1.**) all'analisi delle relative argomentazioni sul presupposto che possa sussistere un utile parallelo fra la pluralità di *prospettive* e la molteplicità di *teorie* del (e sul) diritto. A tal proposito, tuttavia, s'osserva (**§ 3.2.2.**) come il dato non possa certo essere considerato particolarmente nuovo, se tutto il Novecento parrebbe esser stato contraddistinto dall'incessante (ancorché mediamente infruttuoso) susseguirsi di "letture" del fenomeno giuridico nate in espressa opposizione *proprio* al giuspositivismo normativista sull'onda di un ciclico "richiamo ai fatti (e alla vita)" rivolto alla scienza giu-

ridica: in questa chiave, infatti, parrebbero inquadrabili tutti i tentativi – di cui si sono ricordate le aporie (**§ 3.2.3.**) – di collocare il diritto in una dimensione "empirica", e per riflesso anche la scienza giuridica in una dimensione *culturale*, o anche solo *spirituale* come nel caso della dottrina dell'integrazione smendiana, di cui si segnalano (**§ 3.2.4.**) l'ambiguità ed il sospetto carattere prescrittivo.

Nella ricerca di un "filo rosso" che leghi insieme tali concezioni (**§ 3.2.5.**) si ritiene quindi di poter segnalare un'ascendenza di marca hegeliana, estrinsecantesi se non altro – oltre che in una certa propensione per un lessico involuto – in un atteggiamento benevolo nei confronti delle contraddizioni e delle sintesi categoriali e fiducioso nella capacità di cogliere (profeticamente) finalismi nell'evoluzione sociale, con ciò sancendo anche la possibilità (e per certi versi l'inevitabilità) d'un impegno anche etico dello scienziato: tutte caratteristiche che, non a caso, parrebbero potersi indicare come (variabilmente) proprie anche del moderno neocostituzionalismo (**§ 3.2.6.**), il quale tuttavia, proprio per queste sue caratteristiche, anche nell'ottica della moderna riflessione meta-scientifica (**§ 3.2.7.**), non parrebbe particolarmente (e tantomeno automaticamente) avvantaggiato rispetto all'alternativa giuspositivistica.

Pur sottolineando come le obiezioni rivolte al (neo)costituzionalismo parrebbero di per sé sufficientemente conclusive per minarne le fondamenta epistemiche, l'analisi prosegue (**§ 3.3.1.**) con l'esame critico dell'"argomento pluralista", che a varî livelli parrebbe innervare pressoché tutti gli snodi della parabola neocostituzionalista. Seguendo questa linea argomentativa, e cercando anzitutto di chiarire le principali istanze d'uso del termine 'pluralismo', ci si concentra per prima cosa (**§ 3.3.2.**) sul tradizionale concetto di pluralismo *politico* – quale dottrina della distribuzione del potere – evidenziandone le risalenti origini e le divergenti linee di sviluppo storico. S'evidenziano di séguito i tratti distintivi del pluralismo politico *cattolico* (**§ 3.3.2.1.**), organicisticamente fondato sulla finalizzazione al bene comune dello Stato (sussidiariamente rispetto agli "enti intermedi"), di quello *socialista* (**§ 3.3.2.2.**), d'ascendenza fabiana e di matrice gradualistico-emancipativa (in particolare nell'àmbito civico ed economico), ed infine di quello *liberal-democratico* (**§ 3.3.2.3.**), tipico della realtà americana e dove la tradizionale polemica pluralista contro la sovranità (assoluta) dello Stato viene descrittivamente basata sul *bargaining* generalizzato fra i gruppi d'interesse. A partire da queste considerazioni, l'attenzione si concentra poi (**§ 3.3.2.4.**) sulla dottrina di pluralismo (politico) rinvenibile nel testo costituzionale, rispetto alla quale s'evidenzia come dalle notevoli differenze fra le due matrici pluralistiche più rappresentate alla Costituente (cattolica e social-comunista) il dato di convergenza si poté trovare solo su elementi *generalissimi* ma *minimali* come appunto la tutela delle formazioni sociali contro lo Stato (art. 2 Cost.), tanto da far sorgere il sospetto – confermato da tendenze riscontrabili già negli anni '70 – che il riferimento oggidì frequente al "pluralismo costituzionale" sia da intendere in senso diverso e più atecnico.

Riscontrata in effetti una notevole "pluralità di pluralismi" anche al di là del tradizionale pluralismo politico, ci si propone allora di analizzarli (**§ 3.3.3.1.**) tenendo separati i "piani" del pluralismo, oltre che per àmbito materiale, anche in termini di

statuto epistemologico della relativa concezione come *teoria descrittiva* (di fatti), come *dottrina prescrittiva* (di un ideale), come *tecnica* o *strategia* (volta alla realizzazione di una dottrina) e come *stipulazione analitica* (di concetti).

Su questa linea, s'inquadra anzitutto il pluralismo *ideologico*, inteso quale teoria che predica la pluralità di ideologie e concezioni del mondo come un valore ormai affermato nella contemporaneità, evidenziandone sì la *natura* tendenzialmente *descrittiva* (di valori), ma al tempo stesso anche la *relatività* (storica e geografica) la potenziale attitudine *prescrittiva*.

A seguire (§ **3.3.3.3.**), s'analizza il pluralismo *sociale* come teoria descrittiva di una *pluralità di fatto* – la cui attuale consistenza andrebbe poi ovviamente verificata –, del pluralismo *istituzionale* come *strategia pluralistica d'inclusione* dei gruppi sociali *e di separazione* dei poteri politici ed economici, nonché del pluralismo *politico in senso stretto* quale *dottrina della neutralità statale* rispetto alle diverse *Weltanschauungen* diffuse in seno alla società, facendo notare rispetto a queste ultime due declinazioni come la loro natura di *progetti prescrittivi non universali* parrebbe impedire di considerarli come premesse logicamente *necessarie* per l'interpretazione della Carta costituzionale.

A conclusioni analoghe si perviene anche esaminando (§ **3.3.3.4.**) le varie forme di *multiculturalismo*, quale *multinazionalismo*, *polietnicità* e *politica della differenza*, da intendersi come *tecniche per il riconoscimento* delle varie diversità (più o meno marcatamente) "culturali", ispirate a una dottrina pluralistica non certo esente da consistenti obiezioni circa la razionalità del retrostante progetto.

Più complesso parrebbe invece il discorso intorno al pluralismo *giuridico* (§ **3.3.3.5.**), che parrebbe primariamente atteggiarsi come una prospettiva teorico *descrittiva* dell'*esperienza* giuridica di taglio *sociologico* – peraltro già precorsa dalla "teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici" e *non necessariamente* incompatibile con quella normativa per l'inquadramento del (solo) diritto statale –, ma che talvolta si può riscontrare anche in termini di *strategia di politica del diritto* (rivolta soprattutto ai giudici come proposta di "mediazione" fra diritto ufficiale e diritti non ufficiali), o anche (soprattutto implicitamente) in termini di *stipulazione sul concetto di diritto*, in ordine alla quale si sottolineano gli elementi d'interesse e le relative problematicità.

Da ultimo si prende in esame il pluralismo *etico* (§ **3.3.3.6.**) – quale concezione *intraindividuale* che predica la molteplicità dei valori etici ultimi, la loro potenziale conflittualità e la possibilità di risolvere i relativi conflitti solo caso per caso – mostrandone il carattere sostanzialmente irrelato rispetto agli altri pluralismi precedentemente censiti e ponendone in evidenza la natura sostanzialmente *meta-etica* e *stipulativa* (dunque anche dichiaratamente *convenzionale*).

Onde indagare l'ipotetico percorso concettuale che possa unire i varî "pluralismi" testé evocati in una parabola il più possibile coerente, s'inizia col rilevare (§

**3.4.1.**) il comune retaggio "anti-oggettivistico" di marca (latamente) hegeliana, il quale verrebbe stabilmente a prospettare un necessario impegno (etico) dello scienziato (anche del diritto) per garantire una prestazione "integrativa" volta a mitigare la conflittualità delle moderne società pluralistiche e multiculturali (**§ 3.4.2.**). Più specificamente, in questa chiave s'individua il (sedicente necessario) paradigma assiologico di riferimento per il giurista in quello della c.d. democrazia pluralista (**§ 3.4.3.1.**) – concetto del quale si segnalano le ambigue attitudini (sospese fra descrizione e prescrizione) e gli equivoci connotati (oscillanti fra sociologia, politologia e scienza giuridica) –, e d'appresso s'analizza l'accezione più tecnica di essa (democrazia pluralista), vale a dire la concezione "poliarchica" riconducibile a Robert Dahl, evidenziandone (ad onta della rubrica) i potenziali contrasti con gli ideali democratici tipici della concezione continentale abbracciata (anche) dalla Costituzione italiana.

Constatata l'insufficienza della versione più accreditata di 'democrazia pluralista' per gli scopi argomentativi in cui il relativo concetto viene addotto, si passa così (**§ 3.4.3.2.**) a esaminarne una *lectio* più generica di "società aperta" che parrebbe riportarsi alla pluralità delle ideologie diffuse in àmbito sociale e all'esigenza di risolvere pacificamente e ragionevolmente i relativi conflitti sotto la stella polare dei diritti umani e della dignità umana. Segnatamente in quest'ottica (**§ 3.4.4.**) si segnala come spesso si vorrebbe, sia pur ambiguamente, individuare nello Stato costituzionale la necessaria concettualizzazione della menzionata democrazia pluralista, e proprio questo assunto viene sottoposto a critica in tutte le sue componenti principali – la tutela dei diritti umani, la natura di principio delle disposizioni costituzionali, la necessità d'un bilanciamento ragionevole da parte della giurisdizione costituzionale, la revisione delle nozioni di sovranità e di potere costituente e via dicendo – sia dal punto di vista propriamente *concettuale* (**§ 3.4.4.1.**), considerando se in astratto sarebbe effettivamente obbligata la scelta della concezione neocostituzionalistica dello Stato costituzionale per tutelare al meglio i valori della democrazia pluralista, sia dal punto di vista specificamente *storico* (**§ 3.4.4.2.**), valutando la concreta affermazione del relativo modello nelle costituzioni del secondo dopoguerra, e più specificamente in quella italiana. A conclusione dell'indagine s'osserva (**§ 3.4.4.3.**) come nessuna delle due linee di ricerca parrebbe aver condotto a dei risultati non solo *appaganti*, ma neppure *sufficienti* rispetto agli assunti addotti su sponda neocostituzionalistica, deponendo piuttosto a favore della tendenziale inconsistenza (o comunque minore consistenza) di questi ultimi, a tutto vantaggio dell'alternativa giuspositivistica di cui si puntava a sancire il tramonto.

L'indagine prosegue allora (**§ 3.4.5.**) esaminando un ulteriore frequente argomento di supporto alle tesi neocostituzionalistiche allorché esse sostengono la sostanziale "necessità" della concettualizzazione dei moderni ordinamenti giuridici in termini di (forme di) Stato costituzionale – e dunque, apparentemente, anche delle costituzioni in termini di princìpi/valori –, vale a dire la (presunta) *funzione integrativa* del diritto (tutto e costituzionale in ispecie). A tal proposito si ha preliminarmente modo d'osservare da una parte come lo studio *funzionale* del diritto sia tradizionalmente ricondotto a una metodologia *sociologica* d'accostamento al fenomeno giuridico tendenzialmente contrapposta a quella *strutturale* propria dei *giuristi*, e

dall'altra come anche nell'àmbito delle scienze sociali l'approccio funzionalista sia stato sottoposto a critiche metodologiche generali di serio spessore epistemologico per tutta una sequela d'ambiguità – a tutt'oggi lungi dall'essere sciolte – nella formulazione delle relative tesi. Ad ogni modo, anche mettendo provvisoriamente da parte queste ultime (ambiguità), s'osserva in realtà come anche in àmbito sociologico le funzioni del diritto parrebbero *plurime* e inidonee a risolversi tutte (unicamente) in quella *integrativa*, la cui posizione privilegiata si spiegherebbe solo con due tradizionali "vizî" della prospettiva funzionalista: il *riduzionismo*, ossia l'inclinazione verso semplificazioni *monofunzionali*, e l'*eufunzionalismo*, ovvero la tendenza a riconoscere solo funzioni *positive*.

A fronte di tali considerazioni svolte sul versante *sociologico*, ci si concentra allora sulle possibili modalità d'un loro utilizzo da parte del *giurista* nelle sue analisi, superando così la tradizionale "separatezza" delle rispettive discipline e dei relativi oggetti di studio (il diritto *dei sociologi* da una parte, e quello *dei giuristi* dall'altra). In questa chiave si pone in evidenza come lo strumento implicitamente suggerito per conferire plausibilità all'uso che sul fronte neocostituzionalistico parrebbe effettuarsi dell'argomento "integrazionista" sembrerebbe un approdo schiettamente *prescrittivo* anche per quanto concerne le indagini sociologiche, le quali pertanto non si limiterebbero a *segnalare* tutte le funzioni *effettivamente riscontrabili*, ma piuttosto indicherebbero quelle *da promuovere*; il tutto in una comune dimensione di "scienza impegnata" di cui ormai si vorrebbe invariabilmente partecipe anche il giurista. Sottolineate una volta di più le perplessità retrostanti a questa "spinta" verso una generale (e spesso generica) ingegneria sociale – che per lo scienziato del diritto neocostituzionalista porterebbe necessariamente alla concettualizzazione d'un diritto costituzionale per princìpi, attesa la "naturale" attitudine integratrice di questi ultimi –, si passa allora ad analizzare se e come, anche aderendo ad un approccio eticamente impegnato alla ricerca scientifica, la soluzione neocostituzionalistica possa dirsi razionalmente necessaria rispetto agli ideali pratici che si propone di realizzare.

Evidenziate le difficoltà e le aporie che, in questa prospettiva, sembrerebbero legate ad una certa tendenza alla "rincorsa" della giurisprudenza (soprattutto costituzionale), s'individuano le più palesi incongruenze della proposta neocostituzionalista: dall'eccessiva "apertura semantica" riconosciuta alle disposizioni costituzionali alla negazione di gerarchie fisse che guidino (e talvolta escludano) il bilanciamento fra i princìpi costituzionali, dalla totale equiparazione di questi ultimi coi valori etici, al ricorrente appello ad Hartmann nel (vano) tentativo di conferire "oggettività" alla loro individuazione (e sistematizzazione) a partire dal testo costituzionale, per giungere infine ai pericoli connessi al frettoloso superamento – a tutto vantaggio d'una giurisprudenza che già oggi parrebbe dar segni d'approfittamento – dei tradizionali "luoghi" (tipicamente e pubblicamente rappresentativi) deputati all'integrazione democratica.

Un ulteriore approfondimento è infine dedicato (**§ 3.4.6.**) alla tematica del pluralismo *etico*, o pluralismo dei valori, ed ai suoi nessi con la prospettazione neocostituzionalistica dell'ordinamento giuridico, la quale ultima parrebbe effettivamente

vantare dei paralleli (valori plurimi e potenzialmente conflittuali da risolvere con dei bilanciamenti caso per caso) con la condizione dell'individuo descritta dal menzionato *value pluralism*. Insieme alle similitudini, tuttavia, s'evidenziano anche le *differenze* – fra tutte, quella per cui il pluralismo etico, al contrario della più gran parte delle visioni neocostituzionalistiche (in ciò prevalentemente *moniste*), parla di pluralità di valori *ultimi* – e soprattutto si viene a ribadire la natura essenzialmente *metaetica*, dunque ampiamente *stipulativa*, del pluralismo dei valori (inteso in senso tecnico), tale per cui quest'ultimo si segnala invariabilmente inidoneo a fornire soluzioni o supporti metodologici per risolvere il problema del "conflitto" fra valori (ultimi). In questa chiave, pertanto, s'osserva come nessuna conferma di validità (o anche solo di credibilità) parrebbe poter giungere alla prospettiva neocostituzionalistica dal (tanto spesso invocato) pluralismo etico, il quale non sembrerebbe contenere, neppure per implicito, alcun possibile avallo epistemologico alla particolare *politica dell'interpretazione* patrocinata dal neocostituzionalismo, e tantomeno per la *politica istituzionale* di marca *giurisprudenziale* sostenuta sempre da quest'ultimo.

Di séguito s'articolano alcune specifiche riflessioni in ordine al concetto di *bilanciamento* (fra princìpi o valori) che tanta importanza riveste sia nella concezione etica pluralista, sia in quella giuridico-politica del neocostituzionalismo, rispetto al quale (bilanciamento) preliminarmente si ribadisce la *posteriorità logica* rispetto all'*interpretazione* in senso proprio e l'*indipendenza concettuale* rispetto all'attività di bilanciamento contingentemente effettuata in sede *giurisdizionale*, per poi concentrarsi sul profilo – di diritto positivo – della sua interazione con l'attività della Corte costituzionale così come disciplinata dall'art. 28 della legge n. 87 del 1953. Dopo aver chiarito in che senso parrebbero da intendere le prescrizioni in esso contenute – volte, com'è noto, ad escludere «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» – si mostra la scarsa credibilità (ed i retrostanti fraintendimenti) delle diffuse posizioni teoriche tendenti ad affermarne l'inefficacia (o l'invalidità), per poi concludere evidenziando come la perdurante componente di soggettività insita nelle operazioni di bilanciamento fra princìpi parrebbe inibire giuridicamente all'organo di giustizia costituzionale di sindacare la maggior parte dei bilanciamenti effettuati (in casi limite, anche in modo erroneo) dal Legislatore, per quanto quest'ultimo risulti comunque *giuridicamente vincolato* – anche se non sempre *giurisdizionalmente sanzionato* – al rispetto di tutti i principî sanciti nella Carta repubblicana.

A titolo di conclusione dell'approfondimento sulle varie dimensioni del pluralismo evocate nelle più diffuse raffigurazioni giuridiche della contemporaneità, e in particolare da quella neocostituzionalista, ci si sofferma criticamente (**§ 3.4.7.**) su quello che si decide di chiamare 'pluralismo *di fatto*', con ciò intendendosi l'effettiva *pluralità* (con la connessa *disomogeneità* e latente *conflittualità*) che a varî livelli si vorrebbe diffusa nelle attuali società in contrapposizione con un passato altamente "omogeneo".

Preliminarmente evidenziati i frequenti equivoci connessi al riferimento spesso promiscuo ora alla società *politica*, ora alla società *tout court*, ci si concentra per prima cosa sul periodo storico dell'Italia di fine Otto – inizio Novecento – (periodo)

sovente citato in àmbito neocostituzionalistico quale presupposto culturale della (presunta) semplificazione teorica giuspositivistica – per argomentare come anche solo prendendo in esame la società *politica*, pretesamente omogenea *in quanto borghese*, non parrebbe affatto *giustificarsi storicamente* – ma semmai soltanto potersi *spiegare* in forza dell'adesione a un certo paradigma *ideologico* – l'assunto d'una sua *staticità*, *pacificità* e *autoreferenzialità* d'interessi e progetti. D'appresso s'osserva come l'affermazione di trascorsi omogenei per il periodo in questione risulti *ancor meno credibile* con riferimento alla società *sans phrase* – notoriamente *disomogenea*, *frammentata* e *altamente conflittuale* – o alla dimensione *culturale*, che resistette vittoriosamente a tutti i tentativi d'omologazione.

Per converso, quando si passa poi all'analisi della società *contemporanea*, di cui il "pluralismo" da più parti (e soprattutto in àmbito neocostituzionalistico) verrebbe indicato addirittura come il carattere distintivo – una volta escluso che il riferimento possa intendersi effettuato semplicemente al pluralismo giuridicamente *garantito dalla Costituzione* – si ha viceversa modo d'osservare come ormai da anni sia pacificamente acquisita, tanto nelle trattazioni specialistiche quanto nel senso comune, la crisi del sistema *politico* e *partitico* (ormai ricombinatosi in un amalgama di complicata decifrazione), *sindacale* (col ben noto prolasso della rappresentatività) e come più in generale, anche e soprattutto a livello *antropologico* e *sociale*, si palesi oggidì pressoché inarrestabile la tendenza all'*omogeneizzazione* (ed all'*omologazione*) legata al progressivo affermarsi della c.d. Età della Tecnica, con evidenti ripercussioni anche sul piano d'una *Kultur* sempre più standardizzata ed uniforme.

Escluso quindi che sotto questo aspetto si possa sensatamente parlare di pluralismo (*rectius*, di pluralità) come cifra distintiva delle attuali compagini sociali, si procede ad esaminare una diversa accezione del concetto di 'cultura' (e di pluralità culturale), concentrandosi sul problema dei *gruppi culturali* – quali ipotetici "nuovi" aggregati in un certo senso nati segnatamente in reazione alla rivoluzione/involuzione antropologica testé menzionata – e delle relative rivendicazioni d'*identità*, *riconoscimento* e *promozione*, con tutto il connesso problema della carica di *conflittualità* sociale che ne deriverebbe.

Sottolineate le ambiguità sottese a questo concetto di *multiculturale* (da cui assai poco parrebbe escluso) e del *multiculturalismo* (quale retrostante concettualizzazione dalle venature politiche o comunque essenzialmente prescrittiva), si procede ad un inquadramento critico di quest'ultimo (e delle sue categorie) volto ad evidenziarne le pecche più evidenti dal punto di vista della "distorsione" introdotta sia nell'analisi e nella descrizione delle dinamiche sociali in essere, sia nelle soluzioni proposte (anche sul fronte giuridico) per fronteggiarle. In questa chiave si sottolinea soprattutto come i reali "punti di frizione" generati dalla pluralità culturale concretamente riscontrabile nelle società contemporanee parrebbero *fenomenologicamente relativi* e comunque *non ancóra* ad un livello di criticità tale da generare *lacerazioni consistenti* nel tessuto sociale, le quali peraltro resterebbero credibilmente gestibili solo in una consapevole dimensione politico-legislativa d'ampio respiro e non già attraverso una pretesa ermeneutica giurisdizionale del caso per caso.

Da ultimo, si pone in rilievo come a conclusioni pressoché identiche sembrerebbe giungersi anche analizzando la dimensione del pluralismo culturale *religioso* (o d'ascendenza religiosa), spesso peraltro risolto in una contrapposizione assai frettolosa fra Islam e Occidente. Fermi restando tutti i dubbî relativi all'equiparazione della dimensione *culturale* con quella *religiosa*, infatti, questa linea argomentativa parrebbe segnalarsi come deficitaria fin dalla presupposizione d'una compattezza dell'"idealità dell'Islam", la quale**,** al contrario**,** parrebbe mostrare al suo interno un fronte assai diversificato di posizioni, molte delle quali tutt'altro che incompatibili coi (ed aggressive verso i) valori delle democrazie occidentali contemporanee, in particolar modo considerando come anche per i musulmani stanziati in Occidente la forza omologatrice della Tecnica finisca potenzialmente per costituire (almeno in prospettiva) una spinta difficilmente ostacolabile all'integrazione ed all'omologazione.

Pur non negandosi l'esistenza di (residuali eppur temibili) frange fondamentaliste all'interno del mondo islamico, si nota poi come il *fondamentalismo* non parrebbe *necessariamente* implicare anche l'uso di metodi *violenti* – ed in questo senso idonei a scatenare gli scenarî da "scontro di civiltà" tanto spesso evocati dal neocostituzionalismo –, proprî semmai esclusivamente di compagini *terroristiche* da una parte ancóra lontane dall'aver egemonizzato il mondo musulmano (come parrebbero manifestare anche i moti che, almeno attualmente, attraversano Africa del nord e Asia minore), e dall'altra palesemente lontane dagli orizzonti e (ancor più) dalle soluzioni proposte sul versante multiculturalista (e, per conseguenza, anche da certo neocostituzionalismo).

Nell'ultima parte dell'opera, dopo aver precisato (**§ 4.1.**) il carattere prevalentemente esemplificatorio dello sviluppo offerto – per un verso implicito rispetto alle premesse precedentemente individuate, ma per altro verso di per sé degno di futuri (ed autonomi) approfondimenti dalla più ampia portata – si riepilogano anzitutto (**§ 4.2.**) le "condizioni minime" per un dialogo fruttuoso fra le varie concezioni in campo sull'interpretazione costituzionale, evidenziando come moltissime delle discussioni e tantissimi dei contrasti diffusi nel relativo àmbito parrebbero dipendere da una scarsa "precauzione analitica" nell'esplicitazione delle proprie premesse circa i termini essenziali del discorso: 'giurista' (e relativa vocazione epistemica), 'Costituzione' intesa quale oggetto dell'attività interpretativa (*testo* costituzionale o che altro?) e appunto 'interpretazione' (solo procedura per la significazione d'un testo normativo o *quodlibet alia*?). In questo senso si ribadiscono gli argomenti già in precedenza articolati in ordine alla sostenibilità e all'utilità (oltre che alla maggior aderenza a un certo "senso comune") delle stipulazioni adottate nella ricerca svolta fino a quel momento, nonché (si ribadiscono) gli evidenti svantaggî che derivano in termini di caos dal *non distinguere* questa *specifica* linea d'indagine sull'interpretazione costituzionale da altre *egualmente percorribili*, ma da implementare in una prospettiva *diversa* e meno direttamente legata all'autonoma procedura di significazione della Carta repubblicana del 1948.

In questo senso si segnalano emblematicamente (**§ 4.3.**) le molte teorie *sull'interpretazione costituzionale* imperniate su particolari *soggetti* dell'interpretazione – che

poi tipicamente (anche se non necessariamente) si rivelano essere i Tribunali costituzionali – (teorie) che in verità si palesano piuttosto come teorie (quando non dottrine) *sulle decisioni d'ultima istanza*, rispetto alle quali non sarebbe in discussione l'utilità per un'analisi giuridico-sociologica circa l'esercizio concreto dell'*autorità*, ma che mostrerebbero tutta la loro fragilità quando fossero declinate in chiave propriamente *interpretativa*, giacché in questa prospettiva esse parrebbero invariabilmente confondere l'irrevocabilità giuridica di certe pronunce con la verità/correttezza epistemica delle retrostanti assegnazioni di senso agli enunciati costituzionali, approdando in modo pericolosamente *surrettizio* (e talora larvatamente *ideologico*) ad un diritto costituzionale *giurisprudenziale*.

A titolo d'esempio della confusione che può derivare dal mancato scrupolo analitico e dalla predilezione per uno studio della problematica interpretativa incentrato quasi esclusivamente sulla concreta attività delle Corti costituzionali s'analizza brevemente (**§ 4.4.**) il caso dei c.d. princìpi costituzionali, che – complice anche una sovrapposizione con la (diversa) categoria dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato di cui all'art. 12, secondo comma, delle Preleggi – da semplice (e neutro) significato di determinati enunciati costituzionali di particolare importanza (giustiziabili secondo le procedure espressamente previste) verrebbero dotati delle più varie caratteristiche soltanto in funzione di scelte e *intuizioni* dell'interprete e tipicamente dall'organo di giustizia costituzionale, quando non direttamente *creati* da quest'ultimo in modo indipendente dal testo della Legge fondamentale in un'attività d'*applicazione* giurisdizionale della Costituzione essenzialmente "libera" nei mezzi (e fors'anche nel fine).

Ed è proprio su questa linea di pensiero che le considerazioni conclusive sfiorano (**§ 4.5.**) anche il tema dell'ambiguo principio di *ragionevolezza*, quale creazione eminentemente giurisprudenziale slegata – in ciascuna delle sue ipotetiche forme – dal testo della Carta, la cui stessa "esistenza" non solo parrebbe *in forte dubbio* a partire dall'analisi del diritto costituzionale formale (quale autonomo significato del relativo testo scritto), ma sembrerebbe addirittura *in palese sospetto di contrasto* con le espresse indicazioni rinvenibili in quest'ultimo (e nelle fonti da esso richiamate), a chiara ed ultimativa riprova della *molteplicità*, eppur al tempo stesso anche dell'*incompatibilità* (in termini di simultaneo svolgimento) dei diversi approccî al fenomeno giuridico che tanti ancóra s'ostinerebbero a combinare nell'illusione d'improbabili paradisi "sintetici".